

REGOLAMENTO N.1
per l'attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione L. 190/2012
allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(2020-2022)

FILM Investimenti Piemonte Srl

ARTICOLO 1 - Definizioni

1.1. - Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **Piano:** Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2020-2022)
- b) **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- c) **RT:** Referente per la trasparenza
- d) **FIP/Società:** Film Investimenti Piemonte Srl
- e) **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- f) **Codice Etico/Codice di Condotta:** Codici di comportamento adottati dalla Società
- g) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- h) **L. 190/2012:** l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- i) **D.Lgs. 33/2013:** D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- j) **D.Lgs. 39/2013:** D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- k) **D.Lgs. 175/2016:** D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.
- l) **D.Lgs. 50/2016:** D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.
- m) **Garante Privacy:** il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- n) **Liquidatore:** l'organo nominato dall'Assemblea della Società ai fini della liquidazione
- o) **OC:** Organo di controllo ai sensi dello Statuto della Società
- p) **RPD,** Responsabile della protezione dei Dati a termini delle leggi vigenti
- q) **Corruzione ex l. 190/2012:** fenomeno più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro

- la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari
- r) **Mappatura:** mappatura dei rischi e identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della prevenzione della corruzione allegata al Piano
 - s) **Regolamento ex D.Lgs. 39/2013:** Regolamento per la verifica delle inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 allegato al Piano
 - t) **Soggetti vigilanti:** Il Socio, il RPCT relativo e/o le Pubbliche Amministrazioni che comunque esercitano un potere di vigilanza sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 - u) **Procedura Segnalazione Illeciti:** la procedura di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e terzi adottata dalla Società e gestita dal RPCT
 - v) **Socio:** Film Commission

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto ed effetti del Regolamento

- 1.1. - Il presente Regolamento costituisce misura per l'attuazione della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e contiene la disciplina delle attività di contrasto, salvo quanto stabilito nel Piano o nelle altre misure che lo corredano.
- 1.2. - Il presente Regolamento disciplina altresì lo statuto e l'organizzazione del RPCT di FIP.

ARTICOLO 2 – Modalità ed effetti della pubblicazione

- 2.1. - Il Regolamento è pubblicato sul Sito Istituzionale alla sottosezione "*Disposizioni generali*" e ha effetto dal momento della pubblicazione.
- 2.2. - La pubblicazione deve intervenire entro 2 giorni dall'approvazione e ha effetto ai fini della formazione.
- 2.3. - Il presente Regolamento deve essere rispettato dagli Organi della Società e dai terzi interessati.

ARTICOLO 3 – Modalità ed efficacia delle modifiche

3.1. Il presente Regolamento è approvato dal Liquidatore.

3.2.- Qualsiasi modifica del Regolamento, da adottarsi nel rispetto delle competenze di cui al punto 3.1. del presente articolo, deve essere espressamente e adeguatamente motivata sia nel provvedimento di proposta da parte del RPCT che nel provvedimento del Liquidatore.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012

Titolo I – Il RPCT e le sue prerogative

ARTICOLO 4 – Modalità di nomina del RPCT e di variazione.

4.1. – L'assunzione della qualifica di RPCT deve essere espressamente approvata dal Liquidatore e richiede l'indicazione del soggetto che esercita la funzione nel Piano.

4.2. - La modifica rispetto alla persona del RPCT o alle regole che ne qualificano lo status deve essere espressamente approvata dal Liquidatore all'unanimità con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del Piano, con puntuale indicazione del provvedimento assunto all'interno dello stesso e successiva pubblicazione entro 10 gg. del Piano emendato. In ogni caso, è fatta salva l'eventuale opposizione del RPCT sostituito, restando in tal caso sospesa l'efficacia del provvedimento assunto sino alla definitiva deliberazione dell'opposizione a termini delle leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 5 – I compiti del RTPC

5.1. – Al RPCT spetta la funzione di responsabile per l'attuazione del sistema di prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e delle misure relative. Si rinvia per quanto non previsto nel presente Regolamento al Piano e agli altri Regolamenti richiamati dal Piano e dal presente Regolamento oltrechè alle norme di legge applicabili e ai provvedimenti dell'ANAC in materia di attività del RPCT.

5.2. – Il RPCT esercita le sue funzioni in piena indipendenza ed autonomia, anche rispetto al Liquidatore, all'OC.

5.3. – E' espressamente vietata da parte del Liquidatore o di terzi qualsiasi attività funzionale a gravare il RPCT di mansioni e compiti in maniera tale da impedire o rallentare lo svolgimento dei compiti di RPCT che sono comunque considerati prevalenti a tutela primaria della Società, degli Organi e del personale.

Titolo II – PROCEDURE DI VIGILANZA

ARTICOLO 6 - Modalità di vigilanza del RPCT

6.1. – Il RPCT vigila sull'attuazione del Piano con riferimento alle aree di rischio e ai processi sensibili di cui alla Mappatura allegata al Piano stesso.

6.2. – Il RPCT attua la propria vigilanza anche presidiando l'adeguatezza del Piano e della Mappatura sotto il profilo della conformità dell'analisi di gestione del rischio ivi compiuta rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale.

6.3. – Il RPCT attua la propria vigilanza anche verificando che la Società curi la formazione del personale, ove esistente, attraverso la previsione di specifici momenti formativi come previsti nel Piano.

6.4. – Il RPCT attua la propria vigilanza anche elaborando le informazioni pervenute dal RT.

6.4. - Il RPCT cura anche i flussi comunicativi relativi con il Liquidatore, con il RT, con l'Organo di Controllo, i Soggetti Vigilanti, l'ANAC, ai sensi del Titolo III.

Titolo III – FLUSSI COMUNICATIVI

ARTICOLO 7 - Flussi di comunicazione del RPCT con il personale e i terzi

7.1. – Il personale del Socio che si interrela con il Liquidatore ogni 6 mesi è chiamato a compilare un report sottoscritto ove si procede alla segnalazione di ogni notizia ritenuta utile per il RPCT. Il report è inviato ad un indirizzo dedicato.

7.2. – I reports sono sottoposti a specifico vaglio dal RPCT anche tramite contraddittorio diretto con il personale mittente.

7.1. – Il RPCT può interloquire altresì direttamente con i terzi.

ARTICOLO 8 - Flussi di comunicazione con il Liquidatore

8.1. – Il RPCT relazione al Liquidatore mediante deposito di report scritto entro il 20 gennaio di ogni anno con riferimento all'annualità precedente, informando:

- dell'andamento dell'attività ai sensi della Parte Seconda del presente Regolamento;
- più in generale dello stato di attuazione del Piano;
- delle criticità riscontrate nell'attuazione del Piano;
- delle eventuali azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- delle ulteriori esigenze di prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 eventualmente emerse;
- dei flussi di comunicazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

8.2. – Nel caso in cui sopraggiunga la necessità di un immediato intervento, il RPCT relaziona senza indugio al Liquidatore, per quanto di competenza.

ARTICOLO 9 - Flussi di comunicazione con l'OC, i Soggetti Vigilanti, l'ANAC

9.1 – Il RPCT interloquisce con l'OC e i Soggetti Vigilanti sia nel caso di richiesta di informazioni sia nel caso di necessità di trasmissione di flusso informativo o di segnalazione agli stessi.

9.2. - Il RPCT ha altresì potere di effettuare puntuale interlocuzione con l'OC e i Soggetti Vigilanti in caso di verifica di anomalie ripetute nell'applicazione del presente Piano e delle relative misure o comunque di anomalie significative e rilevanti ai fini della prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, come individuate anche dalle norme di legge applicabili e dai provvedimenti ANAC.

9.4. - Il RPCT, ove necessario, può promuovere direttamente incontri sia con l'OC che con i Soggetti Vigilanti e con i relativi RPCT, senza necessità di informare la Società e di ottenere autorizzazione.

9.5. - Il RPCT interloquisce con l'ANAC ai sensi dei regolamenti emanati da tale Ente.

9.6. - Il RPCT ha potere di effettuare esposto all'ANAC in caso di verifica di anomalie ripetute nell'applicazione del presente Regolamento e nell'attuazione del Piano o comunque di anomalie significative e rilevanti ai fini della prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, come individuate anche dalle norme di legge applicabili e dai regolamenti e provvedimenti ANAC.

TITOLO IV – VIGILANZA EX D.LGS 39/2013

ARTICOLO 10 - Vigilanza ex D.lgs. 39/2013

10.1. - Il RPCT esercita le specifiche funzioni di vigilanza in materia di conferibilità e compatibilità degli incarichi, secondo le funzioni e i poteri riconosciuti dalla legge e di cui al Regolamento ex D.Lgs. 39/2013.

TITOLO V – POTERI DEL RPCT A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI

ARTICOLO 11 - Poteri di istruttoria del RPCT

11.1. - Salvo quanto stabilito nella Procedura Segnalazione Illeciti, il RPCT è autorizzato ad accedere alla documentazione ritenuta rilevante ed in possesso della Società e dei suoi Organi e dei Soggetti Vigilanti e ad eseguire verifiche ed ispezioni ove ritenuto necessario, anche con l'ausilio di consulenti terzi, il cui costo è imputato alla Società, nel caso in cui non rientri nel *budget* già assegnato al RPCT ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

11.2. - Il personale che si interrela con il Liquidatore, il RT, l'OC, i terzi sono tenuti a collaborare attivamente a fronte delle richieste del RPCT e delle azioni di verifica e di ispezione di cui al punto 13.1. Eventuali dinieghi saranno verbalizzati dal RPCT e raccolti agli atti dell'istruttoria e per quanto concerne il personale e il RT comportano la contestazione di illecito disciplinare.

TITOLO VI – CONTROLLI ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

ARTICOLO 12 - Controlli

12.1. – Salvo quanto previsto nell’art. 11 del presente Regolamento, il RPCT è comunque autorizzato a compiere verifiche a campione o puntuali con riferimento alle attività condotte dagli Organi della società, dal RT e dal personale che si interrela con il Liquidatore e relative all’attuazione del Piano o conseguenti alla segnalazione o verifica di anomalie, anche mediante richiesta di informazioni e documenti direttamente agli Uffici della Società e al personale coinvolto. Il personale, il RT, l’OC ed Liquidatore, tutti per quanto di competenza, sono tenuti a collaborare attivamente a fronte delle richieste del RPCT e delle azioni di verifica e di ispezione.

12.2. – Il RPCT ricorre, se del caso, al *budget* conferito a termini dell’art. 19 del presente Regolamento per l’effettuazione delle attività.

12.3. – Il RPCT, nel *report* di cui all’art. 8, rendiconta al Liquidatore in merito all’eventuale utilizzo del *budget* e al suo ripristino.

ARTICOLO 13 – Modalità di esercizio del potere sanzionatorio

13.1. – La violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte o richiamate:

- nel Piano e nei suoi allegati;
- nei regolamenti emanati ai sensi del medesimo;
- nel Codice Etico e nel Codice di Condotta;
- nelle norme di legge applicabili, nei regolamenti e provvedimenti ANAC applicabili;

costituisce illecito disciplinare e comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari ai destinatari delle regole di condotta e delle procedure di cui sopra, previa proposta in tal senso del RPCT al Liquidatore per quanto di competenza, come chiarito nel Piano.

13.2. – Ai fini della contestazione, determinazione e applicazione delle sanzioni disciplinari si opera espresso richiamo al sistema disciplinare del contratto collettivo di riferimento.

13.3. – Nel caso in cui le violazioni di cui al punto 13.1. afferiscano il Liquidatore il RPCT opera segnalazione ai Soggetti Vigilanti a termini dell’art. 9.

13.4. – Nel caso in cui le violazioni di cui al punto 13.1. afferiscano l’OC il RPCT opera segnalazione al Liquidatore a termini dell’art. 9.

13.5. – Nel caso in cui le violazioni di cui al punto 13.1. afferiscano terzi il RPCT opera segnalazione al Liquidatore a termini dell’art. 9.

PARTE TERZA – REGOLE DI FUNZIONAMENTO E REGIME DI RESPONSABILITA’ DEL RPCT

ARTICOLO 14 – Nomina del RPCT e dei Referenti

16.1. – Il conferimento delle funzioni e l’esercizio dei poteri di RPCT presuppongono nomina con atto scritto da parte del Liquidatore.

16.2. – Resta salvo quanto stabilito all’art. 4 e all’art. 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – Funzionamento del RPCT

15.1. – Il RPCT può proporre regolamenti da sottoporre all'approvazione del Liquidatore ed emanare circolari e documenti interpretativi.

15.2. - Alle sessioni di lavoro del RPCT possono partecipare, con funzione informativa e/o consultiva, soggetti interni (Liquidatore, OC o altri) ed esterni alla Società, solo se espressamente invitati dal RPCT.

ARTICOLO 16 – Comunicazioni al RPCT

16.1. - Fatto salvo quanto stabilito nel presente Regolamento ovvero in altri Regolamenti rispetto all'obbligo di segnalazione al RPCT, il RPCT può comunque essere diretto destinatario di comunicazioni e segnalazioni che siano pertinenti con i compiti di vigilanza individuati nel Piano.

ARTICOLO 17 – Risorse per l'espletamento delle funzioni

17.1. – Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 11 del presente Regolamento, il RPCT, per ogni esercizio solare, predispone un *budget* di spesa.

17.2. - Il *budget* deve essere impiegato per le spese che il RPCT debba eventualmente sostenere per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del Piano, ivi compresi gli eventuali incarichi di ausilio e segreteria ai consulenti esterni.

17.3. – Il RPCT delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda all'organo dotato degli adeguati poteri di firma la sottoscrizione dei relativi impegni.

17.4. - Qualora siano necessarie spese eccedenti il *budget* approvato, il RPCT dovrà proporre l'autorizzazione delle stesse all'organo dotato degli adeguati poteri di firma.

ARTICOLO 18 – Obblighi di riservatezza del RPCT

18.1. – Fatta eccezione per i poteri e doveri di informativa di cui alle norme precedenti e fatto salvo il potere e/dovere di segnalare alle Autorità, il RPCT è tenuto al segreto ed alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di cui al Piano.

18.2. - Gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui sopra si applicano integralmente anche ai consulenti, collaboratori e professionisti di cui il RPCT dovesse eventualmente avvalersi.

ARTICOLO 19 – Esercizio del potere sanzionatorio nei confronti del RPCT

19.1. – Costituisce grave inadempimento che può comportare la destituzione del RPCT, salvo il risarcimento dei danni:

a) il mancato adempimento all'obbligo di relazione ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;

c) il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;

d) la mancata segnalazione degli illeciti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e 13 del presente Regolamento;

19.2. – Le condotte di cui al punto 19.1. dovranno essere oggetto, ai fini della contestazione, di puntuale verifica. A seguito della ricezione di contestazione scritta, il RPCT avrà 40 gg. per operare riscontro per iscritto, a seguito del quale la Società opererà le opportune assunzioni ai fini della prosecuzione o della risoluzione del rapporto di RPCT nei successivi 40 gg.

ooooo